

DECISIONE (UE) 2023/376 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2023****che modifica la composizione del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ⁽²⁾,visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ⁽³⁾,vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽⁴⁾,vista la decisione 2012/C 353/02 della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica ⁽⁵⁾,vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione ⁽⁶⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/C 353/02 ha istituito il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica come gruppo di esperti incaricato di: i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell'approvvigionamento; ii) assistere la Commissione nel definire le proprie iniziative.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/C 353/02 stabilisce che il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica deve essere composto dai membri seguenti: i) i ministeri competenti dell'energia; ii) le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia; iii) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾; iv) la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (3) Il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica e la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica dell'UE è stato potenziato mediante: i) il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica; ii) la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; iii) il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; iv) il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
- (4) In particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica ha abrogato la direttiva 2005/89/CE e rafforzato il quadro giuridico sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Tale regolamento riconosce l'ampia portata della questione della sicurezza dell'approvvigionamento e i vantaggi di un approccio regionale o unionale al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1.⁽²⁾ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22.⁽³⁾ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.⁽⁴⁾ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.⁽⁵⁾ GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2.⁽⁶⁾ C(2016) 3301 final.⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).